

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 16-7265

L.R. 34/1993 e L. 241/1990 e s.m.i. art. 12 - Approvazione dei criteri generali per la concessioni di contributi regionali per il sostegno nella realizzazione ed adeguamento dei canili sanitari pubblici di prima accoglienza - Stanziamento risorse anno 2023 per complessivi euro 210.000,00.



Seduta N° 381

Adunanza 24 LUGLIO 2023

Il giorno 24 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 10:50 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Vittoria POGGIO

DGR 16-7265/2023/XI

OGGETTO:

L.R. 34/1993 e L. 241/1990 e s.m.i. art. 12 - Approvazione dei criteri generali per la concessioni di contributi regionali per il sostegno nella realizzazione ed adeguamento dei canili sanitari pubblici di prima accoglienza - Stanziamento risorse anno 2023 per complessivi euro 210.000,00.

A relazione di: Caucino

Premesso che:

la Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 *“Tutela e controllo degli animali da affezione”* stabilisce che la Regione *“attuа programmi d’informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi della legge fra quanti sono interessati alla custodia e alla tenuta degli animali d’affezione”* nonché *“può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza”*.

Considerato che:

- i Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- i canili sanitari pubblici di prima accoglienza, così come sono definiti dall’art. 7 della L.R. 34/1993 e s.m.i. e dal relativo regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2, svolgono, a favore dei cani, una serie di attività tra le quali l’osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l’identificazione, la cattura dei cani vacanti, l’avviso di ritrovamento all’eventuale proprietario, nonché gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale;
- i comuni hanno l’obbligo di tenere adeguato e risanare i canili sanitari di prima accoglienza nonché d’istituirne un numero sufficiente.

Tenuto conto che:

- la Regione, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- la rete regionale dei canili sanitari pubblici presenta alcune carenze sia nella distribuzione dei servizi che nel pieno adeguamento delle strutture di accoglienza già presenti;
- i requisiti strutturali dei canili, anche sanitari e di prima accoglienza, restano definiti dall'Allegato 2 della D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009;
- il canile sanitario di prima accoglienza, offrendo anche ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti/malati, assolve quindi una funzione sociale importante, che deve essere potenziata e adeguatamente mantenuta al fine di evitare la diffusione del randagismo sul territorio regionale;
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* prevede che *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;
- l'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”* in linea con il disposto normativo nazionale prevede che *“I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni”*.

Ritenuto opportuno quindi definire, a partire dall'anno 2023, i criteri generali per la concessioni di contributi regionali per il sostegno nella realizzazione ed adeguamento dei canili sanitari pubblici di prima accoglienza, così come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che la valutazione delle progettualità e delle iniziative proposte, come definito dagli atti dirigenziali conseguenti, si baserà sui seguenti criteri:

- coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale per il benessere animale da compagnia nel contesto sociale;
- grado di dettaglio del progetto;
- grado di coinvolgimento dei servizi veterinari aziendali regionali;
- grado di coinvolgimento dei territori regionali con specifica priorità ai comuni capoluogo di provincia;
- valore complessivo in termini economici dell'intervento proposto;
- maggior grado di co-finanziamento rispetto al minimo richiesto;
- diretto interesse regionale.

Dato atto che:

- i criteri generali di cui alla presente deliberazione trovano applicazione previo stanziamento annuale delle risorse del bilancio regionale che saranno approvate con idonei provvedimenti della Giunta regionale al fine dell'adozione dei relativi bandi a cura del Dirigente del Settore regionale competente ;
- la Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 *“Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”* ha istituito i capitoli di spesa nn. 157120, 180250, 180380, 180390 e 246680 riferiti alle materie trattate dal Settore *“Benessere degli animali da compagnia nel*

contesto sociale”;

- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*” ha definito gli stanziamenti di spesa riferiti ai capitoli istituiti, per gli anni 2023, 2024 e 2025;

omissis per l’anno 2023 l’iniziativa in argomento è sostenuta con le risorse regionali pari a complessivi euro 210.000,00 definite dalla Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, che trovano copertura sul capitolo di spesa regionale 246680 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, ripartito con D.G.R. n. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 “*Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 <Bilancio di previsione finanziario 2023-2025>. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025*”.

Ritenuto infine necessario demandare al Settore “*Benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale*” della Direzione Welfare, l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché le procedure di rendicontazione e monitoraggio delle iniziative.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge
delibera

1) di approvare i criteri generali per la concessioni di contributi regionali per il sostegno nella realizzazione ed adeguamento dei canili sanitari pubblici di prima accoglienza, allegato alla presente deliberazione sub A per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che i criteri generali di cui alla presente deliberazione trovano applicazione previo stanziamento annuale delle risorse del bilancio regionale che saranno approvate con idonei provvedimenti della Giunta regionale al fine dell’adozione dei relativi bandi a cura del Dirigente del Settore regionale competente;

3) di destinare per l’anno 2023 le risorse regionale pari a complessivi euro 210.000,00 che trovano copertura sul capitolo di spesa regionale 246680 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, ripartito con D.G.R. n. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 “*Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 <Bilancio di previsione finanziario 2023-2025>. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025*”;

4) di demandare al Settore “*Benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale*” della Direzione Welfare, l’adozione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché le procedure di rendicontazione e monitoraggio delle iniziative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7265-2023-All_1-Criteri_contributi_canili_sanitari_FINALE.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

(omissis)

Allegato

Criteri generali per la concessioni di contributi regionali per il sostegno nella realizzazione ed adeguamento dei canili sanitari pubblici di prima accoglienza.

1. PREMESSA

La Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 "*Tutela e controllo degli animali da affezione*" stabilisce che la Regione:

- promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- i Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.

In tale contesto normativo con Legge Regionale n. 18 del 18 novembre 2022 "*Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024*" sono stati istituiti i capitoli di spesa riferiti alle materie trattate dal Settore "benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale" in capo all'Assessorato con delega al "benessere degli animali".

Di conseguenza è stato quindi definito un apposito capitolo di spesa in conto capitale rivolto ai comuni, per sostenere, tra l'altro, anche interventi strutturali di realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di immobili destinati all'accoglienza degli animali d'affezione.

2. FINALITA'

I canili sanitari pubblici di prima accoglienza, così come sono definiti dall'art. 7 della L.R. 34/1993 e s.m.i. e dal relativo regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2, svolgono, a favore dei cani catturati, una serie di attività tra le quali l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione, la cattura dei cani vacanti, l'avviso di ritrovamento all'eventuale proprietario, nonché gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

La rete regionale dei canili sanitari pubblici presenta alcune carenze sia nella distribuzione dei servizi che nel pieno adeguamento delle strutture di accoglienza già presenti. I requisiti strutturali dei canili, anche sanitari e di prima accoglienza, restano definiti dall'Allegato 2 della D.G.R. n. 6-12110 del 14 settembre 2009.

I comuni hanno l'obbligo di tenere adeguato e risanare i canili sanitari di prima accoglienza nonché d'istituirne un numero sufficiente, in particolare per le aree ad alta densità abitativa, che ai fini del presente provvedimento sono identificate nei comuni singoli o associati fra loro, con una popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.

Il canile sanitario di prima accoglienza, offrendo anche ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti/malati, assolve quindi una funzione sociale importante, che deve essere potenziata e adeguatamente mantenuta al fine di evitare la diffusione del randagismo sul territorio regionale.

Con queste finalità il Settore regionale preposto attiverà quindi, nel rispetto dei criteri definiti dal presente provvedimento, avvisi pubblici di contribuzione per il sostegno

contributivo nella realizzazione, adeguamento e manutenzione straordinaria dei canili sanitari pubblici di prima accoglienza.

3. BENEFICIARI

Sono beneficiari delle contribuzioni i Comuni piemontesi, singoli o associati.

I suddetti Comuni potranno fare istanza di contributo regionale esclusivamente se proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento o dell'area in cui intendono proporre la nuova realizzazione.

4. CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO REGIONALE E SPESE AMMISSIBILI

I comuni singoli e associati che intendono adeguare e/o realizzare un canile sanitario pubblico di prima accoglienza devono sviluppare l'attività progettuale necessaria in sinergia con il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'importo massimo del sostegno regionale concedibile, calcolato sulle spese ritenute ammissibili, è pari al 50% dell'importo totale del progetto, con una soglia massima contributiva di euro 50.000,00.

Sono ammissibili alla contribuzione le seguenti spese:

1. spese per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, riadattamento immobili, adeguamento e manutenzione straordinaria di immobili esistenti;
2. spese per acquisto di attrezzature e arredi necessari per la messa in esercizio dell'attività;
3. spese per l'acquisto di automezzi dediti alla cattura e al trasporto dei cani.

Non sono ammissibili alla contribuzione:

- tutte le spese di parte corrente per servizi, forniture di beni e consulenze;
- le spese tecniche;
- gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.);
- i lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di approvazione dell'avviso pubblico di finanziamento;
- la valorizzazione delle attività svolte dai volontari e da enti del terzo settore.

I contributi derivanti dall'applicazione del presente atto non sono cumulabili con altre forme di finanziamento (es. L. 281/1991) o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per la medesima struttura interessata dalla proposta progettuale.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

Gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento definiscono disposizioni relative ai progetti d'investimento che possono essere proposti.

La Direzione regionale Welfare provvederà ad analizzare e a valutare le richieste, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Le istanze di contributo dovranno essere formulate entro la data e con le modalità definite da specifico avviso pubblico di finanziamento che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale, corredate della documentazione in quest'ultima specificata.

Ai fini della presentazione dell'istanza, i comuni richiedenti dovranno acquisire sulla proposta progettuale di qualsiasi livello (rif. art. 41. "Livelli e contenuti della progettazione" del D.Lgs 36/2023) il parere favorevole rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale.

Il Settore regionale competente procede a verificare la completezza dei progetti proposti e la correttezza della documentazione formale presentata a corredo.

La valutazione delle progettualità e delle iniziative proposte si baserà, come definito dagli atti dirigenziali conseguenti, sui seguenti criteri:

- coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale per il benessere animale da compagnia nel contesto sociale;
- grado di dettaglio del progetto;
- grado di coinvolgimento dei servizi veterinari aziendali regionali;
- grado di coinvolgimento dei territori regionali con specifica priorità ai comuni capoluogo di provincia;
- valore complessivo in termini economici dell'intervento proposto;
- maggior grado di co-finanziamento rispetto al minimo richiesto;
- diretto interesse regionale.

Con determinazione dirigenziale del Settore regionale competente possono essere definiti requisiti di partecipazione, selezione e valutazione di ulteriore dettaglio, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente Deliberazione.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E VARIANTI

I contributi regionali concessi sono erogati con le seguenti modalità:

- 50% a titolo di acconto, successivamente all'adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione;
- 50% a saldo, previa acquisizione della rendicontazione attestante la spesa totale sostenuta nel rispetto degli atti di contabilità pubblica redatti dal Comune in linea con il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Le eventuali varianti che si potrebbero verificare prima dell'inizio lavori o in corso d'opera, devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione favorevole del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale e successivamente poste all'attenzione per una presa d'atto al Settore regionale competente, fermo restando che, in caso di aumento di spesa, l'entità del contributo regionale concesso resta invariata.

La concessione del contributo è subordinata alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto presentato e nel rispetto dell'importo totale del progetto; pertanto, in caso di costi effettivi inferiori a quelli previsti, al netto delle spese non ammissibili, il contributo sarà rideterminato in diminuzione secondo i parametri indicati al precedente punto 4).

7. CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Settore regionale competente può definire modelli e schemi di rendiconto nonché effettuare verifiche sullo stato di realizzazione del progetto ammesso a contributo. Nel contempo può effettuare verifiche sulla regolarità e sulla permanenza dei requisiti dichiarati in sede di avvio del progetto da parte del Comune beneficiario del contributo.

I controlli specifici, effettuati dal Settore regionale competente, su linee omogenee definite dalla Direzione Welfare, si articolano in:

- controlli sulla realizzazione del progetto;
- controlli amministrativi-contabili sulla documentazione costituente la rendicontazione del contributo;
- controlli sulla rendicontazione dei contributi resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

8. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

I Comuni beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14/2014 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale del Settore “benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale”.

Il responsabile del procedimento individuerà il responsabile dell'istruttoria.

10. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

La valutazione delle progettualità e delle istanze di contributo, ai fini dell'assegnazione contributiva, deve concludersi nei termini di 90 gg. dalla presentazione completa degli atti progettuali.

I Comuni beneficiari delle contribuzioni sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa agli interventi realizzati con la contribuzione regionale, per il periodo previsto dalla vigente normativa e comunque per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla fine della realizzazione del progetto.

11. REVOCA DEI CONTRIBUTI

In caso di inadempienze o irregolarità contabili riscontrate durante la realizzazione del progetto, il Settore regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca contributiva.

Si procede nel procedimento di revoca nei seguenti casi:

- gli interventi proposti nel progetto e sostenuti dal contributo non sono stati realizzati;
- il rendiconto finale dell'intervento, sulla base delle valutazioni istruttorie del Settore regionale competente in sede di controllo, presenta una serie d'irregolarità non sanabili;
- la mancata presentazione del rendiconto finale dell'intervento e degli atti contabili finali richiesti;
- il totale delle spese rendicontate si discosta in diminuzione, rispetto al quadro economico progettuale ammesso a contribuzione, in misura superiore al 50%.

La revoca del contributo assegnato, che può essere anche parziale, comporta il recupero delle somme già eventualmente erogate.

12. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente provvedimento trova copertura economica con fondi, pari a euro 210.000,00, iscritti nel bilancio regionale per l'anno 2023 sul capitolo 246680.

13. DISPOSIZIONI FINALI

La direzione regionale competente adotterà, nel rispetto degli indirizzi presenti, provvedimenti relativi alle modalità di rendicontazione, controllo e verifica.